



**ORIGINALE**

# COMUNE DI MISILMERI

## Area 1 "Amministrativa"

### Determinazione del responsabile del servizio

**N. 10 A 1 del registro**

**Data 06.02.2015**

**Oggetto:** Applicazione art. 71 del D.L. 11272008. Decurtazione per i periodi di malattia relativi al mese di gennaio 2015.

---

Il giorno **06.02.2015**, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Antonino Cutrona, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

## **Il responsabile dell'Area 1**

Atteso che diversi dipendenti comunali, nel mese di gennaio 2015, si sono assentati dal servizio per malattia, secondo quanto risultante dai tabulati meccanografici delle presenze in servizio, agli atti;

Visto l'art. 71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita: "Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30/03/2001, n. 165, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settori per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure al ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapia salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa";

Ritenuto che dalla lettera della norma anzi riportata il trattamento così come definito deve applicarsi ai primi 10 giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia;

Preso atto che la riduzione del trattamento economico non si applica alle sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita;

Ritenuto, sulla base delle indicazioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle stesse, che il "trattamento economico fondamentale" del personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive:

a) lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria la prestazione del dipendente nell'ambito del rapporto sinallagmatico derivante dal contratto individuale di lavoro;

b) la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione allo stipendio tabellare;

c) la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni economiche stabilite all'interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema di classificazione;

d) la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa alla fine

degli anni '80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte integrante del trattamento fondamentale;

e) gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso nel momento dell'attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti del suo rapporto di lavoro;

Atteso che per effetto della disposizione normativa anzi citata le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nell'allegato "A" che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno);

Che tra le voci retributive assoggettabili a decurtazione, così come chiarito dal D.F.P. con la circolare n. 7/2008, non vanno ricompresi tutti quei compensi per l'incentivazione della produttività legati ai risultati effettivamente conseguiti non avendo la norma citata voluto introdurre in alcun modo degli automatismi legati alla presenza in servizio e, pertanto, la retribuzione di risultato per i responsabili di posizioni organizzative, dirigenti e alte professionalità, i compensi per la produttività e il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) e h) del CCNL dell'1.4.1999 e art. 18 del CCNL dell'1.4.1999 come sostituito dall'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, i compensi finalizzati alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale previsti da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell'1.4.1999 e dall'art. 54 del CCNL 14/9/2000;

Dato atto che le assenze per malattia dei dipendenti sopra citati non rientrano in una delle fattispecie previste dal secondo periodo dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 per cui occorre procedere alla decurtazione del trattamento economico nei modi anzi descritti, per i primi dieci giorni di assenza di ogni periodo;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del D.F.P. n. 7/2008;

Ritenuto di dover procedere alla decurtazione delle sole indennità a carico del bilancio di previsione non gravanti sulle risorse destinate per le politiche di sviluppo e per la produttività di cui agli art. 32 e 33 del CCNL 22/1/2004 per le quali si provvederà in sede di liquidazione disposta nei tempi prescritti dalla contrattazione integrativa;

#### **determina**

Di dare atto che per effetto dell'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 le voci retributive da assoggettare a decurtazione nel caso di malattia fino a 10 giorni sono quelle relative al trattamento economico accessorio riportate nell'allegato "A" che si aggiungono a quelle già assoggettate a decurtazione in quanto erogabili soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta (maneggio valori, turno, reperibilità, rischio, disagio, lavoro straordinario, maggiorazioni lavoro notturno, festivo e festivo - notturno).